

WORLD EXPLORER SRL in collaborazione con il Broker Borghini e Cossa e con **Allianz Global Assistance**, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di WORLD EXPLORER SRL

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.

Prima dell'adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.

Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Allianz Global Assistance:	marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Codice IMEI:	il codice che identifica univocamente l'apparecchio telefonico di proprietà dell'Assicurato.
Domicilio:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa:	i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare:	Familiare: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di parentela) dell'Assicurato.
Federazione Russa	il paese transcontinentale che si estende tra l'Europa e l'Asia.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Istituto di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Mondo:	i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia, Europa e Federazione Russa.
Malattia:	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia acuta:	processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia cronica:	qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
Malattia preesistente:	malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia.
Pacchetto turistico:	i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a. trasporto; b. alloggio; c. servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.
Premio:	la somma (imposte comprese) dovuta alla Società.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Società:	AWP P&C S.A.. – Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE

1. Operatività delle garanzie

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia.
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.
- La garanzia "Famiglia Sicura" è operante esclusivamente per il padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell'Assicurato, residenti o domiciliati in Italia e a casa durante il viaggio dell'Assicurato.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Decorrenza e Scadenza delle garanzie

per "Annullamento Viaggio" "Spese di riprotezione del viaggio":

- dal momento della prenotazione del Pacchetto Turistico e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;

per "Bagaglio", "Assistenza alla Persona", "Spese Mediche" e "Interruzione Viaggio"; "infortuni di viaggio"; "Assistenza Legale"; "Famiglia sicura"; "Mobile Phone Travel Protection"

per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;

- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, e di affari, con un massimo comunque di **30 giorni** a decorrere dalla data di partenza ;

per "Ritardo Aereo":

- dall'ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea e sono operative fino alla partenza del volo di andata o ritorno o nelle tratte intermedie.

3. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

4. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del soggetto che paga il Premio

5. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

6. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa (la presente esclusione non è operante per la Garanzia ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE di cui all' art. 4 della Sezione GARANZIE);
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) malattie psichiche;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

7. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

8. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al

netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE**1. ANNULLAMENTO VIAGGIO****1.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del contitolare dell'azienda o dello studio associato;
- b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
- d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
 - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 - avverse condizioni meteorologiche;
- e) motivi professionali che impediscano la fruizione delle ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:
 - licenziamento;
 - nuova assunzione;
- f) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento;
- g) chiamata dal Tribunale per assegnazione di minore in adozione a condizione che l'Assicurato venga a conoscenza della data per l'assegnazione dopo la sottoscrizione dell'assicurazione e che tale data coincida con le date previste del viaggio;
- h) presentazione della richiesta di divorzio da parte del coniuge;
- i) Intolleranza a vaccinazioni nei 14 gg precedenti alla partenza;
- j) ricovero per trapianto d'organo a condizione che l'Assicurato venga a conoscenza della data per il trapianto dopo la sottoscrizione dell'assicurazione e che tale data coincida con le date previste del viaggio;
- k) malattia/decesso del cane e/o del gatto dell'Assicurato di documentata proprietà.

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 6. Esclusioni Comuni – lett. g).

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato
- e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica
- a tutti i suoi familiari
 - a uno dei compagni di viaggio

1.2 Scoperto

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- a) **senza deduzione di alcuno scoperto** in caso di rinuncia al viaggio causata da:
 - **decesso dell'Assicurato;**
 - ricovero in istituto di cura dell'Assicurato di durata di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
- b) **per tutte le altre causali previste con la deduzione di uno scoperto del 20%** con un minimo di **€ 25,00**.

1.3 Limite d'indennizzo per tasse aeroportuali

Le penali applicate e trattenute dal Tour Operator sulle tasse aeroportuali saranno rimborsate nel limite del 20% del costo del viaggio ed al netto dello scoperto ove previsto. Ai fini della determinazione del limite massimo la percentuale del 20% deve essere applicata considerando il solo costo dei servizi a terra e della biglietteria aerea, al netto delle tasse stesse.

1.4 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- a) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
- b) patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione.
- c) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. e) dell'art. 1.1 – Oggetto.

1.5 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a) nel limite del capitale assicurato per persona e per pratica, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
- b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
- c) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo

di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

2. SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO

2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza dall'Italia, in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità;
- blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche;

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 6. Esclusioni Comuni – lett. g).

2.2 Criteri e Limiti di Indennizzo

Allianz Global Assistance rimborsa il costo sostenuto per l'acquisto di un nuovo titolo di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima):

- Il rimborso è limitato all'importo originariamente pagato per acquistare il biglietto di cui non è stato possibile usufruire, nel limite del capitale così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
- purché lo stesso venga utilizzato nelle 24 ore successive all'evento;
- sempreché il titolo di viaggio acquistato venga utilizzato per raggiungere la destinazione originariamente prenotata;

3. BAGAGLIO

3.1 Oggetto

Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato per i danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.

In eccedenza al capitale assicurato, Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto

3.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

La garanzia non è operante per i danni:

- derivanti o imputabili a:
 - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
 - bagnamento e colaggio di liquidi;
 - verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
 - di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
- Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
- denaro in ogni sua forma;
 - titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
 - gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
 - monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
 - apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
 - strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

3.3. Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo verrà corrisposto:

- con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "**Tabella Capitali Assicurati**". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod.Civ.;
- con il limite per oggetto di € 150,00** e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

4. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

4.1 Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

- a) **consulenza medica telefonica**, qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
- b) **invio di un medico** in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
- AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.**
- c) **segnalazione di un medico specialista**. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
- d) **trasporto sanitario organizzato** dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
- e) **rimpatrio/rientro sanitario organizzato** alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo e della Federazione Russa.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

- f) **assistenza infermieristica** presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
- g) **Spese mediche** – Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione dalla **Tabella Capitali Assicurati**, con il sotto limite per le rette di degenza di **€ 250,00** al giorno. Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione **al rimborso**, nei limiti previsti per destinazione dalla **Tabella Capitali Assicurati**:

- a) delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero
- b) delle spese:
- per visite mediche,
 - farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
 - per cure ambulatoriali,
 - di soccorso e ricerca in mare e montagna.
 - per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di **€ 500,00**
- c) delle spese:
- mediche di bordo;
 - per cure odontoiatriche urgenti;

I rimborsi tutti verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro.

- h) **rientro contemporaneo dei familiari e di uno dei compagni di viaggio**, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per evento;
- i) **rientro accompagnato di un minore assicurato**. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dall'Assicurato, nei casi in cui lo stesso si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
- l) **rientro anticipato dell'Assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio**, con lui in viaggio ed assicurati nella medesima pratica, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
- m) **viaggio di andata e di ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa-Fed. Russa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di **€ 250,00** con un massimo di **€ 50,00** al giorno; **In caso di attivazione della prestazione, per il familiare che si recherà dall'Assicurato ricoverato in ospedale saranno operative tutte le garanzie di cui all'Art. 4.1 "ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE"**.
- n) **pagamento delle spese di prolungamento soggiorno** nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciato alle Autorità locali), Allianz Global Assistance rimborsa le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio), purché assicurati, con il limite di **€ 50,00** al giorno e per un massimo di 3 giorni;
- o) **rientro dell'Assicurato convalescente**, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
- p) **reperimento ed invio di medicinali** irripetibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
- q) **trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
- r) **protezione delle carte di credito**, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;

- s) **trasporto della salma** fino al luogo di sepoltura in Italia. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre, di inumazione e per l'eventuale recupero della salma;
- t) **trasferimento di denaro** fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- u) **rimborso spese telefoniche** fino a € 50,00 se documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di "roaming internazionale" sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza.

4.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese Mediche di cui alla lettera g) dell'art. 4.1, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso Allianz Global Assistance, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
 - b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
 - c) interruzione volontaria della gravidanza;
 - d) cure riabilitative;
 - e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
 - f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
 - g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 - h) espianti e/o trapianti di organi;
 - i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- k) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
 - l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

4.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Spese Mediche" di cui all'art. 4.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
- b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno di prima classe;
- c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
- e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d'Emergenza.

5. ASSISTENZA LEGALE**5.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance, preventivamente contattata provvede a:

- a) **Costituire la cauzione penale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati** a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero.
L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso.
- b) **Reperire un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie civili che coinvolgano direttamente l'Assicurato nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati.

5.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- d) le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

6. INTERRUZIONE VIAGGIO

6.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del soggiorno dovuta all'attivazione di una delle seguenti prestazioni:

- art. 4.1 comma e) - rimpatrio/rientro sanitario dell'Assicurato alla sua residenza organizzato da Allianz Global Assistance;
- art. 4.1 comma l) - rientro anticipato organizzato da Allianz Global Assistance in seguito al decesso di un familiare.

Allianz Global Assistance rimborsa la quota:

- all'Assicurato;

e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:

- ai suoi familiari;
- a uno dei compagni di viaggio.

6.2 Disposizioni e Limitazioni

- E' rimborsabile la quota individuale di partecipazione relativa al solo soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).
- Il rimborso sarà effettuato conteggiando la quota relativa al solo soggiorno divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.
- Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

7. INFORTUNI DI VIAGGIO

7.1 Oggetto

Allianz Global Assistance assicura gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il Viaggio (purché non aerei) e che abbiano, entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio si è verificato, come conseguenza, la morte.

L'assicurazione è valida anche per gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi e, a parziale deroga delle esclusioni, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Allianz Global Assistance considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

Allianz Global Assistance non considera infortuni:

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

7.2 Criteri di liquidazione

Allianz Global Assistance corrisponde ai beneficiari, l'indennizzo per la morte dell'assicurato, anche se essa si verifica successivamente alla scadenza dell'assicurazione ma entro un anno dal giorno dell'infortunio avvenuto durante il viaggio/soggiorno.

7.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

- uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- guida di veicoli per i quali sia prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natanti a motore per uso non privato;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere ed ogni altra attività sportiva pericolosa;
- partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

7.4 Capitale individuale assicurato

Il capitale assicurato in caso di morte è:

- ✓ € 2.000,00 per persone assicurate che al momento della partenza non abbiano ancora compiuto 75 anni di età
- ✓ € 1.000,00 per persone assicurate che al momento della partenza abbiano già compiuto 75 anni di età

7.5 Beneficiari

Allianz Global Assistance liquida il capitale assicurato agli eredi legittimi e/o testamentari.

8. RITARDO AEREO

8.1 Oggetto

8.1.1. In caso di ritardo del volo aereo di andata o ritorno o nelle tratte intermedie previste dal contratto di viaggio, superiore alle **8 ore**, calcolato sulla base dell'orario ufficiale comunicato al viaggiatore/Assicurato con i documenti di viaggio o con il fax/e-mail di convocazione, dovuto a

qualsiasi motivo, non rientrante tra le cause espressamente previste all'art. 6 **Esclusioni comuni** ed imputabile sia alla Compagnia Aerea o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o altro, Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati.

8.1.2. In alternativa al punto 7.1.1 qualora, a seguito di ritardo superiore a **16 ore**, l'Assicurato decida di non partecipare al viaggio e quindi di annullarlo, Allianz Global Assistance rimborsa il **50%** dell'importo totale (al netto della quota di iscrizione).

8.1.3 Disposizioni e limitazioni

Si considera "ritardo": la variazione di orario di almeno **8 ore** complete della partenza del volo avvenuta nelle 24 ore che precedono l'orario riportato nell'ultima comunicazione effettuata dal Tour Operator, o per un suo tramite, all'Assicurato.

Tutte le variazioni comunicate dal Tour Operator, o per un suo tramite, all'Assicurato con più di 24 ore rispetto all'ultimo orario segnalato saranno considerate quali "cambi di operativo voli" e, pertanto, non saranno ammessi ad indennizzo in quanto non considerati "ritardi".

9. FAMIGLIA SICURA - ASSISTENZA AL "PARENTE" A CASA E "ABITAZIONE"

9.1 Oggetto

In caso di malattia o infortunio occorsi al padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell'Assicurato, residenti o domiciliati in Italia e a casa durante il viaggio dell'Assicurato (di seguito tutti definiti "parente"), Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- Consulenza medica telefonica**, Allianz Global Assistance metterà a disposizione, 24 ore su 24, i medici della Centrale Operativa per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal "parente".
- Gestione gratuita dell'appuntamento** - La Centrale Operativa metterà a disposizione la propria banca dati relativa alla rete sanitaria convenzionata. I "Parenti" dell'Assicurato potranno contattare la Centrale Operativa qualora necessitino di informazioni o di un appuntamento per un esame, una visita, un ricovero. In funzione delle specifiche esigenze relative al tipo di esame o visita da effettuare, il giorno e l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa selezionerà, utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono alle necessità dei "Parenti" dell'Assicurato ed in virtù dei canali preferenziali d'accesso, fisserà l'appuntamento per nome e per conto degli stessi.
- Rete sanitaria convenzionata** - La Centrale Operativa consentirà l'utilizzo della propria Rete Sanitaria Convenzionata Nazionale composta da cliniche, poliambulatori, studi medici e strutture sanitarie per visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate, con un canale preferenziale d'accesso.
- Invio di un medico** al "parente", dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e 24 ore su 24 nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza a sue spese il trasferimento al centro di pronto soccorso più vicino. **AVVERTENZA:** In caso di emergenza, il "parente" deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
- Assistenza Infermieristica** - qualora il "Parente" dell'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessiti entro i 30 giorni successivi alla data di dimissioni, di prestazioni infermieristiche prescritte dal medico ospedaliero/curante e relative alla patologia per cui lo stesso ha subito il Ricovero in un Istituto di cura situato in Italia, **Allianz Global Assistance:**
 - invierà un infermiere facente parte della propria Rete convenzionata presso la Residenza del "Parente" dell'Assicurato in Italia;
 - terrà a proprio carico, oltre alle spese d'organizzazione ed attivazione del servizio, gli onorari del personale infermieristico fino ad un massimo di **€ 500**, per sinistro e per tutta la durata del viaggio dell'Assicurato.

Inoltre Allianz Global Assistance, in caso di necessità all'abitazione di residenza in Italia del "parente" tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

- invio di un elettricista per interventi urgenti** di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera **sino alla concorrenza di € 100**;
- invio di un fabbro per interventi urgenti** conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione assicurata. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera **sino ad un massimo di € 100,00**;
- invio di un idraulico per interventi urgenti**, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di **€ 100**;
- invio di una guardia giurata** per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il costo sino ad un massimo di **€ 500,00**;

10. MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION

10.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa il traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la SIM Card sottratta, fino ad un massimo di **€ 50,00** per evento e per periodo assicurativo.

10.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

Allianz Global Assistance non dà seguito alle richieste qualora:

- qualora la denuncia del sinistro non venga effettuata entro tre giorni dalla suo verificarsi o l'assicurato ne ha avuto conoscenza;**
- l'apparecchio telefonico sia stato smarrito o perso. Per smarrimento o perdita deve intendersi la perdita del possesso di un bene, scomparso in maniera non spiegabile, senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone;
- l'apparecchio telefonico non sia di proprietà dell'Assicurato o se egli vi possa disporre in funzione di una formula Business;
- l'apparecchio telefonico non sia stato reso inutilizzabile mediante blocco del codice IMEI, effettuato con apposita richiesta all'operatore telefonico e in ottemperanza alle procedure in essere;
- la SIM Card non sia stata prontamente bloccata mediante le apposite procedure stabilite dall'operatore telefonico;

f) il furto abbia avuto ad oggetto un apparecchio telefonico incustodito. A titolo esemplificativo e non limitativo, qualora il furto sia avvenuto all'interno di un veicolo.

Inoltre

Allianz Global Assistance non rimborsa il traffico telefonico qualora l'utilizzo fraudolento:

- avvenga a seguito di ritardo non giustificabile ad opera dell'Assicurato nella richiesta di blocco;
- sia successivo al blocco della SIM Card;
- avvenga oltre **24 ore** dal momento del furto;
- sia operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia), i conviventi in stato di more uxorio e i parenti anche non conviventi.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO			
	ITALIA	EUROPA	MONDO	FED.RUSSA
ANNULLAMENTO VIAGGIO	COSTO TOTALE DEL VIAGGIO FINO A UN MASSIMO DI €20.000 PER PERSONA ED €80.000 PER PRATICA			
SPESE DI RIPROTEZIONE DI VIAGGIO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€500,00
BAGAGLIO				
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Limite per oggetto	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Acquisti di prima necessità	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
ASSISTENZA LEGALE				
Costituzione della cauzione penale	no	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Reperimento di un legale all'estero		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ASSISTENZA E SPESE MEDICHE				
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche.	€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:				
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
- spese per visite mediche, farmaceutiche, di soccorso e ricerca in mare e montagna.	€ 300,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
-per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio avvenuto all'estero.	no	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
INTERRUZIONE VIAGGIO				
				Rimborso pro-rata
RITARDO AEREO				
a) Indennizzo per ritardo superiore a 8 ore	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
b) In alternativa alla prestazione a) per ritardi > a 16 ore				Rimborso Viaggio al 50% (al netto della quota iscrizione)
FAMIGLIA SICURA - Assistenza al "Parente" a Casa e "Abitazione"				Vedi dettaglio in polizza
INFORTUNI DI VIAGGIO (in caso di Morte)				€ 2.000,00 per persona fino a 75 anni € 1.000,00 per persona oltre 75 anni
MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION				€ 50,00 per evento e periodo assicurativo

11. IN CASO DI SINISTRO**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

ANNULLAMENTO

Al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, l'Assicurato, o chi per esso, deve:

- a) annullare **immediatamente** il viaggio, direttamente al tour operator o presso l'Agenzia dove è stato prenotato;
- b) **dare avviso ad Allianz Global Assistance** entro il termine massimo di **5 giorni** da quello in cui si è verificata la causa che ha determinato la rinuncia al viaggio, **fornendo**, indipendentemente dalla modalità di denuncia, on line sul sito www.ilmiosinistro.it o scritta all'indirizzo AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano:
- cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
 - circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
 - data di partenza prevista;
 - costo del viaggio per persona;
 - numero di polizza;
 - numero di prenotazione (Pratica) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata dal Tour Operator presso l'agenzia prima del viaggio;
 - luogo di reperibilità dell'Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati suindicati, per consentire l'accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, inizio e termine della patologia o tipo dell'evento assicurato;
 - nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
 - codice fiscale del destinatario del pagamento.

A seguito della denuncia sarà rilasciato all'assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance.

successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque **entro 10 giorni** far pervenire esclusivamente a mezzo posta:

- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
- copia della documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell'estratto conto di penale emesso dal Tour Operator;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO

dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro **10 giorni** dal rientro, fornendo:

- numero di certificato di assicurazione o polizza;
- dati anagrafici e recapito;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
ed anche successivamente:
- nuovi titoli di viaggio acquistati in sostituzione, in originale, e prova della loro fruizione nei tempi previsti dalle condizioni di polizza;
- conferma di prenotazione, in copia;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

BAGAGLIO

darne avviso scritto ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** entro **10 giorni** dal rientro, specificando:

- le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici ed il recapito;
- il codice fiscale;

allegare:

- Certificato Assicurativo;

in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
- in caso di furto, scippo o rapina:
- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA, SPESE MEDICHE E ASSISTENZA LEGALE**Per ogni richiesta di Assistenza**

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero del Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici e recapito.
- il codice fiscale

Per richieste di Rimborso di Spese Mediche direttamente sostenute

darne avviso scritto ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** entro **10 giorni** dal rientro, specificando:

- le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici ed il recapito;
- il codice fiscale;

allegare

- Certificato Assicurativo;
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.

INFORTUNI DI VIAGGIO

Se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato, gli aventi diritto devono dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro **30 giorni** dalla morte dell'Assicurato, fornendo:

- dati anagrafici;
- copia della polizza o certificato assicurativo;
- certificato di morte;
- copia della documentazione attestante il legame familiare con l'Assicurato;
- luogo, giorno dell'evento infortunio;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente del richiedente identificato come avente diritto;
- codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

INTERRUZIONE VIAGGIO

In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto **entro 5 giorni** dal rientro ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** specificando:

- le circostanze dell'evento
- i dati anagrafici,
- il recapito ed il codice fiscale;

Allegare:

- Certificato Assicurativo;
- l'estratto conto di prenotazione.

RITARDO AEREO

darne avviso scritto ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** entro **10 giorni** dal rientro specificando:

- le circostanze dell'evento
- i dati anagrafici ed il recapito;
- il codice fiscale.

Allegare:

- il "Certificato di Assicurazione"
- la comunicazione ufficiale della convocazione attestante l'orario schedato di partenza del volo ricevuti dal Tour Operator prima del viaggio.
- Il Tour Operator, per conto dell'Assicurato, dovrà produrre certificazione scritta rilasciata dal Vettore Aereo attestante la causa e l'effettivo ritardo rispetto all'operativo volo schedato.

FAMIGLIA SICURA - Assistenza al "Parente" a Casa e "Abitazione"**Per ogni richiesta di Assistenza**

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero del certificato assicurativo ed il tipo di intervento richiesto;
- dati anagrafici e codice fiscale;
- recapito dell'Assicurato durante il viaggio e/o del "parente" a casa richiedente la prestazione.

MOBILE TRAVEL PROTECTION

dare avviso a Allianz Global Assistance entro 10 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- numero di polizza
- descrizione delle circostanze dell'evento;
- dati anagrafici, recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento,

inviando inoltre:

- copia della denuncia alle Autorità Competenti;
- copia della documentazione attestante il blocco della Carta SIM;
- copia dell'estratto conto dettagliato rilasciato dal gestore telefonico attestante il traffico effettuato fraudolentemente.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:

www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, ad:

AWP P&C S. A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato nel certificato assicurativo.

Informativa Privacy (Regolamento europeo 2016/679 "protezione dati personali")

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il testo completo dell'informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione al momento della conclusione del contratto di viaggio.

A maggior tutela dei propri passeggeri **WORLD EXPLORER S.r.l.**, in collaborazione con il Broker **Borghini e Cossa e UnipolSai Assicurazioni**, ha concordato per tutti i Partecipanti la speciale copertura Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore durante il viaggio.

Il Viaggiatore è tenuto ad aderire alle coperture assicurative inclusive contestualmente all'iscrizione del viaggio.

La polizza è depositata presso la sede di **WORLD EXPLORER S.R.L.**

OGGETTO DELLA COPERTURA

La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da **EVENTI FORTUITI E CASI DI FORZA MAGGIORE** se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofici (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici, ecc., **si verifica, a viaggio iniziato**, la modifica del viaggio rispetto a come era stato programmato **la Compagnia di Assicurazioni rimborsa:**

A. il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le giornate di viaggio perse);

B. il 70% della quota individuale di partecipazione se il passeggero, in conseguenza di un ritardo nel viaggio di partenza superiore alle 24 ore, decide di rinunciare al viaggio;

C. il costo ragionevolmente sostenuto dai passeggeri per l'organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal contratto e/o di servizi di riprotezione.

PER VIAGGIO si intende l'itinerario compreso tra il primo e l'ultimo servizio turistico fornito da African Explorer S.r.l.

SOMMA ASSICURATA

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza del costo del viaggio con il massimo comunque di **€ 3.000,00 per passeggero**.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da overbooking, da eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato, da insolvenza, da morosità o dal mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi, da dolo e da colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio e del passeggero, da infortuni e malattie.

Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei "connecting time" da parte del Tour Operator contraente non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

DENUNCIA SINISTRI

Per ogni denuncia di sinistro bisogna rivolgersi a World Explorer S.r.l.